



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2021**

Modifica all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge proposto interviene con una modifica al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

L'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, confermando una disposizione già presente nel nostro ordinamento, dispone che il sindaco e il consiglio comunale durino in carica per un periodo di cinque anni e che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non sia immediatamente rieleggibile alla cessazione del mandato. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La *ratio* della norma è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle giunte e dei consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere.

Da parte della giurisprudenza, in particolare, la *ratio legis* è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare il clientelismo (in questo senso la Corte di cassazione, I sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006

n. 11895, tenuto conto anche dei lavori preparatori della legge n. 81 del 1993).

L'articolo 51 è stato spesso al centro di dibattito, fino al punto di sollevare dubbi di costituzionalità della norma, ritenendola in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, in merito alla differenza di trattamento che si viene a configurare fra le diverse cariche elettive.

Ma, a prescindere dalle diverse posizioni di giuristi e costituzionalisti, l'aspetto che deve necessariamente essere preso in considerazione è che la norma risulta inadeguata per rispondere alle esigenze dei comuni più piccoli, dove la figura del sindaco, che una volta rappresentava una sorta di investitura gratificante, ora assomma responsabilità e sacrifici che in pochi, se non pochissimi sono pronti ad assumersi. Inoltre, questo limite ha come inevitabile conseguenza la dispersione del bagaglio acquisito di professionalità, di capacità amministrativa, di esperienza e di conoscenza della vita locale, che è patrimonio indiscutibilmente presente nei sindaci che abbiano svolto tale incarico per due mandati.

Si consideri poi che nei comuni più piccoli il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta la difficoltà di individuare candidature idonee per la carica di sindaco arrivando, paradossalmente, al rischio di limitare la libertà dei cittadini di decidere il proprio rappresentante, laddove la loro volontà fosse quella di proseguire con una continuità amministrativa. Seguendo tale logica, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto, in deroga all'articolo 51 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applichino le disposizioni di cui

ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

Con il presente disegno di legge si propone di innalzare la soglia da 3.000 a 5.000 abitanti, in modo da consentire un terzo mandato consecutivo da sindaco in tutti i piccoli comuni, considerando come tali gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abi-

tanti. La disposizione precisa, ad ogni modo, che ai medesimi sindaci è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.

L'innalzamento del limite di popolazione appare quanto mai opportuno, anche alla luce della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che, nel sostenere e valorizzare i piccoli comuni, considera in questa categoria i comuni fino a 5.000 abitanti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi ».

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.